

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URZÌ, AMICH, ZURZOLO

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di una zona franca produttiva nella regione Valle d'Aosta

Presentata il 15 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a dare attuazione a disposizioni dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta che finora non sono state pienamente applicate o hanno avuto applicazione soltanto per un limitato periodo di tempo.

In particolare, l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dispone che: « Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ».

In virtù di tale norma, alla regione autonoma della Valle d'Aosta è riconosciuta una prerogativa, una possibilità, che di fatto non è mai stata realmente applicata per complesse ragioni di ordine pratico e soprattutto per ragioni politiche che sono

state oggetto di analisi già nel corso della seduta del Consiglio della Valle del 28 luglio 1961 in cui si discusse di una proposta di legge dello Stato per l'attuazione della zona franca.

È indubbio che il contesto storico-politico di riferimento è cambiato, così come è mutato il quadro di riferimento normativo; tuttavia ciò che resta invariato sono i contenuti dell'articolo 14 e, in particolare, tre importanti principi:

1) quello della territorialità della Valle d'Aosta come costituita dal 1948 ad oggi;

2) quello dell'intesa, in base al quale le modalità di attuazione devono essere necessariamente concordate tra la regione e lo Stato;

3) quello della forma legislativa, ossia l'attuazione per mezzo di una legge dello Stato.

Sulla base di questi principi, il presente intervento normativo mira a istituire una zona franca produttiva nella regione Valle d'Aosta in virtù delle peculiarità economiche, sociali e geografiche che la caratterizzano, al fine di introdurre strumenti normativi specifici volti a incentivare lo sviluppo economico, sostenere le imprese locali e migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

La Valle d'Aosta è una regione che soffre di svantaggi strutturali legati al territorio, fortemente penalizzato da condizioni geomorfologiche meno favorevoli rispetto ad altri territori della penisola; si trova, pertanto, a dover affrontare sfide economiche legate alla sua posizione, alla ridotta dimensione del mercato interno e alla difficoltà di accesso ai principali centri economici.

Le agevolazioni fiscali e tributarie derivanti dall'istituzione della zona franca produttiva sarebbero un potente strumento

per attrarre investimenti, sia nazionali che internazionali, ma contribuirebbero anche a diversificare e consolidare l'economia locale, rafforzando settori chiave come il turismo, l'agricoltura e l'industria; gli imprenditori e le aziende sarebbero incentivati a stabilire la loro attività in una regione con costi fiscali più bassi, creando nuove opportunità di sviluppo e di occupazione, collocando armonicamente queste opportunità nella cornice autonomistica di cui gode la regione.

In conclusione, la proposta di legge in esame, finalizzata a istituire una zona franca produttiva nel territorio della Valle d'Aosta, rappresenta una concreta possibilità di attuazione di una precisa disposizione statutaria e una risposta effettiva alle sfide economiche e demografiche affrontate dalla regione, così da creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e inclusivo promuovendo l'occupazione e la competitività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di una zona franca produttiva nella regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire una zona franca produttiva, comprendente l'intero territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al fine di contrastare il deperimento del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento nonché per compensare gli svantaggi strutturali derivanti dalla morfologia del territorio regionale;

b) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le imprese che abbiano o trasferiscano la propria sede legale od operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con l'impegno a permanervi per almeno dieci anni;

c) stabilire aliquote agevolate per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei riguardi delle imprese di cui alla lettera b), diversificandole in relazione alla loro classificazione come microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

d) introdurre incentivi per la residenzialità e l'occupazione, eventualmente prevedendo l'esenzione o la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali alla medesima, in favore di coloro che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con impegno a permanervi per almeno dieci anni.

Art. 2.

(Procedura di attuazione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo con il Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunziano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 3 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

